

Codice A16170

D.D. 27 febbraio 2015, n. 55

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di cinque sorgenti ad uso potabile (S1, S2, S3, S6 e S7) gestite dal Consorzio Acqua Potabile Frazioni Scaglia e Fagnola e ubicate nel Comune di Portula (BI).

Il *Circolo Familiare frazioni Scaglia e Fagnola*, con istanza in data 16 aprile 2009, ha trasmesso alla Provincia di Biella domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, ubicate nel Comune di Portula (BI). Nella domanda di concessione i quantitativi d'acqua richiesti sono pari a 0,40 l/s massimi, corrispondenti ad una portata media annua pari a 0,32 l/s e ad un volume massimo annuo di 10.000,00 metri cubi.

La Provincia di Biella, con nota in data 19 agosto 2009, ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica dalle sorgenti di cui sopra ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse.

Il Presidente del *Circolo Familiare frazioni Scaglia e Fagnola*, d'intesa con il Comune di Portula (BI) – nel cui territorio sono situate le captazioni – con nota in data 17 novembre 2014, ha trasmesso la documentazione a supporto delle proposte di definizione dell'area di salvaguardia delle tre sorgenti S1, S2 e S3 ubicate in località *Scaglia* nelle particelle catastali n. 58 e 59 del foglio di mappa n. 13 e delle due sorgenti S6 e S7 ubicate in località *Bozzalla* nelle particelle catastali n. 15 e 16 del foglio di mappa n. 11, censiti al N.C.T. del medesimo Comune di Portula.

Nella fattispecie in oggetto l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "*Biellesse, Vercellese, Casalese*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al Regolamento regionale 15/R del 2006 in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

Le cinque sorgenti, localizzate all'interno di piccoli bacini (S1, S2 e S3 bacino del Rio della Vigna, S6 e S7 bacino del Rio dei Salaroli) vengono utilizzate per garantire l'approvvigionamento idrico degli utenti del *Circolo Familiare frazioni Scaglia e Gagnola*, in Comune di Portula (BI). Poiché le captazioni sono ubicate a breve distanza tra loro, le sorgenti sono riconducibili a due complessi sorgentizi: il complesso 1 comprende le sorgenti S1, S2 e S3 ed il complesso 2 le sorgenti S6 e S7; di queste solo le sorgenti S6 e S7 vengono utilizzate in maniera continuativa mentre per le sorgenti S1, S2 e S3 viene indicato un utilizzo solo in caso di necessità. Non avendo a disposizione dati per definire la curva di efflusso sorgivo poiché le sorgenti analizzate sono sprovviste di misuratori in continuo della portata, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non si è potuto valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento delle aree di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (classe A); le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

– zona di tutela assoluta sorgenti S1, S2 e S3, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle tre sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;

- zona di tutela assoluta sorgenti S6 e S7, di forma rettangolare e dimensioni pari a 40 metri a monte, 30 metri lateralmente e 10 metri a valle, a partire dall'opera di presa di ciascuna sorgente; la zona di tutela assoluta risultante, di forma poligonale, corrisponde all'involuppo delle zone di tutela assoluta generate dalle due sorgenti, data la vicinanza reciproca delle stesse;
- zona di rispetto sorgenti S1, S2 e S3, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni;
- zona di rispetto sorgenti S6 e S7, di forma poligonale, un'apertura laterale di 45° rispetto ai margini laterali delle zone di tutela assoluta, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata in relazione al particolare assetto idrogeologico in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalle captazioni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“TAVOLA 5A – Ridefinizione aree di salvaguardia di captazioni da acque sorgive in Comune di Portula (BI) – Scala 1:2.000”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

Le proposte sopraindicate ricadono totalmente nel territorio del Comune di Portula (BI) che le ha approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30 novembre 2011.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, con nota in data 27 aprile 2010, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, le proposte di definizione presentate evidenziando, tuttavia, la presenza di significativi centri di pericolo nelle immediate vicinanze delle captazioni.

Nella medesima nota, la stessa ARPA ha sottolineato che le cinque sorgenti non offrono sufficienti garanzie di idoneità all'utilizzo potabile dovute alla presenza di numerosi centri di pericolo incompatibili con l'utilizzo della risorsa a fini idropotabili e per i quali non è possibile prevedere una messa in sicurezza; d'altra parte, in relazione all'impossibilità di reperire fonti alternative ed alla necessità di assicurare una fonte primaria alle utenze, ha tuttavia ritenuto che tali sorgenti possano essere temporaneamente utilizzate previa adozione di tutte le misure di trattamento e disinfezione prima che le acque vengano immesse nella rete di distribuzione.

Anche l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 7 giugno 2010, ha messo in risalto che – in considerazione dell'impossibilità di reperimento di altre fonti idropotabili – ritiene possibile l'utilizzo delle sorgenti ubicate in Comune di Portula a condizione che per tutte le opere ed i manufatti vengano debitamente realizzati dei sistemi protettivi, così come previsto dalle vigenti normative. Nella medesima nota, la stessa ASL ha precisato che, in assenza di dati microbiologici e chimici, non è possibile prendere in considerazione sistemi di potabilizzazione alternativi a quelli attualmente in uso.

Le particelle catastali ricomprese all'interno delle aree di salvaguardia proposte ricadono in ambito caratterizzato da prevalente copertura boscata e pertanto gli stessi terreni non sono interessati dall'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Per tale motivo non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso

saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49, in data 4 dicembre 2014.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione sono conformi ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";

atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possono essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

- si provveda alla verifica delle attività che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove si impossibili prevederne l'allontanamento al di fuori delle stesse aree;

vista l'istanza, in data 16 aprile 2009, con la quale il *Circolo Familiare frazioni Scaglia e Fagnola* ha presentato alla Provincia di Biella domanda di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica ad uso potabile da un gruppo di sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, ubicate nel Comune di Portula (BI);

vista la nota, in data 19 agosto 2009, con la quale la Provincia di Biella ha comunicato al Proponente l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica dalle sorgenti di cui sopra ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che non vi sono motivi ostativi al rilascio della stessa richiedendo, tuttavia, la predisposizione della documentazione per la perimetrazione dell'area di salvaguardia delle captazioni, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di acquedotto privato che riveste carattere di pubblico interesse;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Biella, in data 27 aprile 2010 – prot. n. 45441;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli – S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 7 giugno 2010 – prot. n. 00 30049;

visto il verbale di deliberazione della Giunta Comunale di Portula (BI) n. 37 del 30 novembre 2011 con il quale sono state approvate le proposte di definizione presentate;

vista la nota del Presidente del *Circolo Familiare frazioni Scaglia e Fagnola*, in data 17 novembre 2014, di trasmissione degli atti delle proposte di definizione in oggetto;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 5 Marzo 2001, n. 4/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008

DETERMINA

- a) Le aree di salvaguardia di cinque sorgenti ad uso potabile (*S1, S2, S3, S6 e S7*) gestite dal *Consorzio Acqua Potabile Frazioni Scaglia e Fagnola* e ubicate nel Comune di Portula (BI), sono definite come risulta nell’elaborato “*TAVOLA 5A – Ridefinizione aree di salvaguardia di captazioni da acque sorgive in Comune di Portula (BI) – Scala 1:2.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto.
- In particolare, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all’interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- c) Il gestore delle cinque sorgenti ad uso potabile *S1, S2, S3, S6 e S7* ubicate nel Comune di Portula (BI) – *Circolo Familiare frazioni Scaglia e Fagnola*, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta delle sorgenti, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l’integrità delle relative opere; l’accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (*Consorzio Acqua Potabile Frazioni Scaglia e Fagnola*) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle attività che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove si impossibile prevederne l’allontanamento al di fuori delle stesse aree.

d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Portula, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con le predette definizioni delle aree di salvaguardia;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale, in attuazione delle misure introdotte dal Piano triennale prevenzione corruzione approvato con D.G.R. n. 1-191 del 04.08.2014 ed in applicazione della l. 190/2012, non è sottoposta al visto di legittimità del Direttore.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Il Dirigente
Graziano Volpe